Allegato A)

CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
ai sensi dell'art. 1406 c.c.

Le parti di seguito costituite:

rappresentato dal , , nato a , codice fiscale , domiciliato per la carica presso il palazzo Municipale, sito in (AP), n. , codice fiscale , incaricato delle funzioni dirigenziali con Decreto sindacale n. del , che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente **"CEDENTE**;

Il COMUNE DI ASCOLI PICENO rappresentato dal Dirigente del Settore 2 Promozione, Marketing Territoriale e Personale, Dott. Vincenzo Pecoraro nato a il , codice fiscale , domiciliato per la carica presso il palazzo Municipale sito in Ascoli Piceno (AP), piazza Arringo n. 7, incaricato delle funzioni dirigenziali con Decreto sindacale n. 27 del 19/07/2024, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "**CESSIONARIO**";

Il Sig. , nato a (AP), il , residente a (AP), via n. ed ivi domiciliato, codice fiscale e che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente **"LAVORATORE CEDUTO"**

PREMESSO CHE:

1. l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
2. il codice civile disciplina la "*cessione del contratto*" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione *"Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. del

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1. Il CEDENTE cede il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato in data , con il LAVORATORE CEDUTO, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i con Determinazione Dirigenziale n. 2757 del 18 luglio 2024.

ART. 2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (*articoli 1406 e seguenti*) del codice civile.
2. Il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente, senza tuttavia che il CEDENTE ne garantisca l'adempimento da parte del LAVORATORE CEDUTO.
3. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
4. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna, ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.
5. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
6. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.
7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE, nonché le prerogative e diritti collegati al rapporto di lavoro in essere. In

particolare, il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato ai sensi dell'art. 13 dello CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16 novembre 2022 del nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione, e precisamente nell'AREA DEGLI ISTRUTTORI con profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO;
8. Il LAVORATORE CEDUTO, in particolare, conserva le ferie maturate e non godute in costanza di rapporto di lavoro con il cedente, così come conserva i permessi e le aspettative spettanti sulla base dei contratti collettivi vigenti, purché non già goduti presso il cedente. Non conserva i riposi compensativi maturati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 2019/2021 per le ore di straordinario svolte a favore del cedente.
9. Il CEDENTE, al fine di dare concreta attuazione ai precedenti punti 6, 7, 8 comunicherà al cessionario tutti i dati relativi alla situazione giuridica ed economica del dipendente.

10. Il CESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DECORRENZA DELLA CESSIONE

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal . A tal riguardo l'ultimo giorno di lavoro presso di è il

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE CEDUTO è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali vigente, con riferimento alla categoria di inquadramento.

ART. 5 – SEDE DI LAVORO

1. La sede dell'attività lavorativa è presso il Comune di Ascoli Piceno.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, salva diversa articolazione dell'orario stabilita dal Dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1.Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ascoli Piceno, di cui sarà fornita copia e nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 8 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/01, s.m.i. e dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge n. 662/1996, s.m.i., recepite dal vigente codice di comportamento sopra citato (artt. 16 e segg.), che, in particolare, confermano il divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO con le modalità ivi previste.
3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO responsabilità e applicazione di sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 9 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. La dipendente acconsente ai trattamenti dei dati personali al fine di dare esecuzione al presente contratto individuale di lavoro e a tutto ciò che ne consegue sulla base di disposizioni contenute nei contratti collettivi integrativi decentrati, nei regolamenti dell'ente, nei contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Locali e nella legge, compresa la trasmissione ad altri soggetti pubblici, qualora necessaria od obbligatoria in relazione alle disposizioni predette.

ART. 11 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel codice civile, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro.

ART. 13 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto il

IL CEDENTE (Dott.)

IL CESSIONARIO (Dott Vincenzo Pecoraro)

Il LAVORATORE CEDUTO ()